

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI
Avv. MASSIMO LUALDI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

BERGAMO, 6 luglio 2018

A mezzo e mail a: info@appice.it

Spett.le
A.P.P.I.C.E.
Associazione Piccoli Proprietari
Infrastrutture Comunicazione
Elettronica
Piazza della Repubblica n. 32
20124 MILANO

OGGETTO: Parere *pro veritate* circa l'art. 87, comma 3, del D. Lgs. n. 259/2003 (Assimilazione infrastrutture di reti di comunicazione elettronica di cui agli artt. 87 e 88 alle opere di urbanizzazione primaria).

Spett.le A.P.P.I.C.E.,

facendo seguito alla problematica da Voi sottoposta alla mia attenzione – in particolare in merito alla tesi sostenuta da un Ente locale secondo cui l'equiparazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 259/2003, alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 86 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d'ora in avanti solo "Codice") comporterebbe la loro acquisizione al patrimonio pubblico –, dopo aver verificato la normativa di riferimento, sono a fornire le seguenti delucidazioni.

Il citato art. 86, al comma 3, statuisce che: "*Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia*".

Sul punto, pertanto, la normativa di riferimento è lapalissiana; anche se le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono equiparate alle opere di urbanizzazione primaria esse rimangono di proprietà del privato.

Siffatta soluzione trova del resto conferma anche nelle ragioni che hanno condotto all'emanazione del Codice, come ben enucleate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 336 del 27/07/2005. In essa viene infatti evidenziato come l'Italia, con il D. Lgs. n. 259/2003, abbia recepito le Direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002. La finalità perseguita, con tali direttive, è il superamento delle situazioni di monopolio del settore, mediante la progressiva diminuzione dell'intervento gestorio delle autorità pubbliche e la incentivazione di un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione (cfr. quinto considerando della Dir. 2002/21/CE), secondo le linee di un ampio disegno europeo tendente ad investire l'intera area dei servizi pubblici. Le disposizioni introdotte

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI
Avv. MASSIMO LUALDI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TAREMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

prevedono, infatti, una serie di misure regolatorie destinate ad incidere sul comportamento delle imprese e che dovrebbero condurre ad una completa operatività delle regole della concorrenza.

La normativa comunitaria prescrive, inoltre, che le procedure "previste per la concessione del diritto di installare" le predette infrastrutture di comunicazione elettronica debbano essere "tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vengano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva" (ventiduesimo considerando della Dir. 2002/21/CE). In particolare, l'art. 11, par. 1, della direttiva quadro - di cui le norme impugnate costituiscono specifica attuazione - stabilisce che gli Stati membri, nell'esaminare una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private, richiesta da un'impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica, assicurino che l'Autorità competente "agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti".

Emerge, dunque, dalle suddette disposizioni l'esistenza di un preciso vincolo comunitario ad attuare un vasto processo di liberalizzazione del settore, armonizzando le procedure amministrative ed evitando ritardi nella realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

In particolare, i principi di derivazione comunitaria sono stati espressamente recepiti dall'art. 4 del Codice (impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, n.d.r.), il quale prevede che la disciplina delle reti (e dei servizi) è volta a salvaguardare i diritti costituzionalmente garantiti di "libertà di comunicazione", nonché di "libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità" (comma 1). E', infatti, evidente l'incidenza che una efficiente rete di infrastrutture di comunicazione elettronica può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese. Ciò in un'ottica secondo la quale la "materia" della "tutela della concorrenza" deve essere intesa non "soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e di ripristino di un equilibrio perduto", ma anche in un'accezione dinamica "che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali" (sentenza n. 14 del 2004; v. anche sentenza n. 272 del 2004).

E' evidente quindi che, se la finalità condivisa della normativa europea e italiana è la salvaguardia - ed anzi, l'implementazione dell'iniziativa economica e della concorrenza nel settore della comunicazione e delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica, anche e soprattutto ad opera del privato -, prevedere che quest'ultimo si accoli il costo della loro realizzazione e la pubblica amministrazione ne diventi la proprietaria contrasterebbe irreversibilmente con la finalità principe della normativa e dissuaderebbe *in toto* i privati da investimenti economici, anche importanti, nel settore.

Aggiungo, per concludere, come un'eventuale "tesi" contraria sostenuta dall'Ente locale contrasterebbe anche con le norme, finanche di natura costituzionale, in materia di proprietà e di espropriazione per pubblica utilità

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Avv. Mario Mossali
Mario Mossali

COD. FISC. MSSMRA67B15A794J – PART. I.V.A. 02416500169
COD. FISC. SRTMTR73E56L753T – PART. I.V.A. 03095450163

COD. FISC. VITNRR67A30H223Z – PART. I.V.A. 02439440161
COD. FISC. SBRLRT74H14A794M – PART. I.V.A. 03013290162

INFO@STUDIOMVS.IT

SI RICEVE PREVIO APPUNTAMENTO

PAG. 2 A 2